



**COMUNICATO UFFICIALE N. 412**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C dal n. 500/AA al n. 506/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 500/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 bis pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI, e delle società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE e ASD MONTERIGGIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO MANDORLINI, calciatore tesserato per la società Lornano Badesse per la s.s. 2023-2024, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società Unione Pol. Poggibonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonese, in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio;

SIMONE CONTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Unione Pol. Poggibonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Mandorlini Federico di svolgere, di fatto, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonese, senza provvedere al suo regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio;

FRANCESCO ARRICHIELLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Monteriggioni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., ed a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore della squadra "Allievi" della società Monteriggioni, in assenza di idonea qualifica e di regolare tesseramento in qualità di allenatore per la stessa società;

GIULIANO MARIOTTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Monteriggioni, in violazione dell'art. 4,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver affidato la conduzione tecnica della squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria "Allievi" al sig. Arrichiello Francesco, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, senza provvedere al suo preventivo regolare tesseramento, e pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore prevista dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico;

ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Conti Simone, in qualità di Presidente, e al cui interno e nel cui interesse il sig. Mandorlini Federico ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

ASD MONTERIGGIONI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mariotti Giuliano, in qualità di Presidente, ed il sig. Arrichiello Francesco, in qualità di Dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTERIGGIONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Federico MANDORLINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Simone CONTI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco ARRICHIELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano MARIOTTI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD MONTERIGGIONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 501/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE e Lucia RUZZON, e delle società ASD CUMIANA SPORT e ASD OLYMPIC CUMIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO BOCCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Allievi Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CLAUDIO DI TRINCA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Giovanissimi Under 14, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SANDRO VOLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di undici gare dal 24.9.2023 al 3.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Olympic Cumiana militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIAN LUCA TASSONE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cumiana Sport, in violazione:  
- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e

disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, affidato al sig. Carlo Bocco il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, affidato al sig. Carlo Di Trinca il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 14, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUCIA RUZZON, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere la stessa, in occasione di undici gare disputate dal 24.9.2023 al 3.12.2023, affidato al sig. Sandro Vola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD CUMIANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Gian Luca Tassone, Carlo Bocco e Claudio Di Trinca all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ASD OLYMPIC CUMIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Lucia Ruzzon e Sandro Vola all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CUMIANA SPORT, e dalla Sig.ra Lucia RUZZON in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLYMPIC CUMIANA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carlo BOCCO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DI TRINCA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro VOLA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gian Luca TASSONE, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lucia RUZZON, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD CUMIANA SPORT, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD OLYMPIC CUMIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 502/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Denzel Justus DUMFRIES e della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DENZEL JUSTUS DUMFRIES, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 28 aprile 2024 dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM s.s. 2023/2024, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione (rectius: stendardo) dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo nei confronti del tesserato della società A.C. Milan S.p.A Sig. Theo Hernandez, e per l'effetto e più in generale nei riguardi di quest'ultima società e dei suoi tifosi, e segnatamente uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso DUMFRIES;

FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Denzel Justus DUMFRIES;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, e dal Sig. Denzel Justus DUMFRIES;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Denzel Justus DUMFRIES, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.



**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 503/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO e della società A.S.D. ALPAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENZO RACHAS CASTAGNO, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Alpago, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 9.1.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Alpago, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. ALPAGO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti il sig. Enzo Rachas Castagno ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FAGHERAZZI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALPAGO, e dal Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALPAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 504/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI, Cristian Paolo DI NUNNO e della società CALCIO LECCO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO BONAZZOLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal mese di ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dall'incarico di allenatore, omesso di assumere l'effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

ANDREA MALGRATI, all'epoca dei fatti allenatore in seconda tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dall'incarico di allenatore in seconda, svolto la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

CRISTIAN PAOLO DI NUNNO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Malgrati, tesserato quale allenatore in seconda, di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur

essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B; ed altresì per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Emiliano Bonazzoli, tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l'effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

CALCIO LECCO 1912 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cristian Paolo Di Nunno, presidente, Andrea Malgrati e Emiliano Bonazzoli, tecnici;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI e Cristian Paolo DI NUNNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO 1912 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica ed € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Emiliano BONAZZOLI, di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Andrea MALGRATI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Cristian Paolo DI NUNNO, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 505/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 702 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società FC TRAPANI 1905 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO ANTONINI, all'epoca dei fatti Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società FC Trapani 1905 srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 15.1.2024, ovvero nei giorni precedenti la disputa della gara *Vibonese-Trapani* del 21.1.2024 valevole per il campionato di serie D, girone I, trasmesso, tramite l'applicazione whatsapp, all'utenza telefonica del direttore generale della Vibonese sig. Gagliardi Antonio messaggi minacciosi;

FC TRAPANI 1905 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile al suo Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. Antonini Valerio, come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC TRAPANI 1905 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società FC TRAPANI 1905 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 506/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 680 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano ODIFREDDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO ODIFREDDI, all'epoca dei fatti calciatore privo di tesseramento, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, e dall'art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver sottoscritto, a far tempo dal settembre 2022 e sino al febbraio 2023, diversi contratti di mandato e rappresentanza con il sig. Marco Paoloni con la corresponsione di un compenso, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Paoloni fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti CONI/FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano ODIFREDDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano ODIFREDDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina